

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012439	16/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa	131010202

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 1/1/2023 al 28/2/2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013654 DEL 15/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 16/12/2022 12:28



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord –P.O. Molfetta - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 1/1/2023 al 28/2/2023.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA OSPEDALIERA BARI NORD

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

PREMESSO CHE:

- la dipendente le cui generalità sono riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione per ragione di privacy;
- è in servizio a tempo indeterminato presso questa ASL, e ha presentato istanza datata 12/12/2022, acquisita al protocollo n. 81642 del 15/12/2022, non pubblicabile per motivi di privacy, intesa a fruire **dal 1/1/2023 al 28/2/2023** del congedo straordinario e della relativa indennità, previsti dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e dalle modifiche ed integrazioni alla Legge 104/92 contenute nell'art. 3 del D. Lgs. n. 105/2022, per assistere il figlio convivente, portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Molfetta con verbale del 30/5/2022, rivedibile;
- già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 – comma 3 – della Legge 104/92 per l'assistenza al predetto assistito;

CONSIDERATO che la suddetta dipendente ha espressamente dichiarato che il portatore di handicap:

- non è ricoverato a tempo pieno;
- è convivente con la dipendente suddetta;
- è assistito con carattere di sistematicità e adeguatezza dal richiedente il congedo e che a nessun altro parente è riconosciuto il diritto di fruire del congedo retribuito al titolo di cui sopra;
- **ha fruito di giorni 122** del congedo straordinario retribuito per assistere il portatore di handicap grave;
- **non ha mai fruito** di periodi di congedo NON retribuito "*per gravi e documentati motivi familiari*" (art. 4, comma 2, Legge 8/3/2000 n. 53);

RILEVATO che in data 14/12/2022 il Dirigente Medico della U.O.S.V.D. di appartenenza dott. G.V. ha preso visione della richiesta del congedo in parola, apponendo in calce alla stessa il visto;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge 8/3/2000, n. 53 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18/7/2011 e ribadito dalla Circolare INPS n. 32 del 6/3/2012;

ESAMINATA la documentazione agli atti, da cui risulta che la dipendente ha diritto ad essere ammesso alla fruizione del congedo, con la relativa erogazione dell'indennità;

VISTA la nota dell'AGRU prot. n. 61326 del 24/9/2021 con cui si forniscono indicazioni operative per la corretta alimentazione del fascicolo personale del dipendente, trasmettendo all'ufficio trattamento economico ogni provvedimento inerente la concessione di istituti contrattuali di vario genere, relativi allo stato giuridico del personale (congedi parentali, congedi art. 42, comma 5 d. lgs. 151/2001 per assistenza disabili, aspettative, etc.);

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per la concessione del congedo straordinario richiesto;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportato:

di accogliere la richiesta della dipendente datata 12/12/2022, acquisita al protocollo n. 81642 del 15/12/2022, non pubblicabile per motivi di privacy – allegato 2 - e concedere alla stessa dipendente, le cui generalità sono riportate nel file - allegato 1- non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy, la fruizione **dal 1/1/2023 al 28/2/2023** del congedo per gravi e documentati motivi familiari con erogazione della relativa indennità, ai sensi dell' art. 42, comma 5, del D. L. n. 151 del 26/3/2001, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii., per l'assistenza al figlio convivente, portatore di handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104 del 5/2/1992, **avendo la stessa fruito di giorni 122 del suddetto congedo;**

di dare atto che il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2022, l'importo pari ad euro 49.664,00 (circolare INPS n. 15 del 28/1/2022);

di valutare detto periodo utile ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente e che lo stesso non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e della contribuzione TFS/TFR, in quanto come espressamente previsto al comma 5-quinques il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio (cfr. Circolare INPDAP n. 2 del 10/1/2002; Informativa INPDAP n. 30 del 21/7/2003; Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011);

di evidenziare che il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni nell'intera vita lavorativa del lavoratore e che lo stesso non può beneficiare di due o più periodi biennali in presenza di due o più familiari in situazione di disabilità grave; infine, poiché tale beneficio rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta dall'art. 4 della Legge n. 53 del 8/3/2000, che ha previsto anche il diritto al congedo straordinario biennale non retribuito "per gravi e documentati motivi familiari", non è possibile per lo stesso lavoratore che ha già usufruito del congedo biennale retribuito, richiedere l'ulteriore congedo non retribuito o viceversa (cfr. Circolare INPDAP n. 31 del 12/5/2004; Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011);

di dare atto che l'adozione della presente determinazione dirigenziale non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Azienda;

di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente all'istanza con tutta la documentazione allegata all'Area Gestione Risorse Umane – U.O. Trattamento Giuridico Economico Previdenziale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Stab. Osp. Molfetta - Direzione Sanitaria
-----------------------------	---

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Prudente Antonia	 Firmato digitalmente il 15/12/2022 14:18
Dirigente PTA	Quacquarelli Saverio	 Firmato digitalmente il 15/12/2022 17:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 16/12/2022 08:01